

Interventi europei e statali ed i limiti alla legislazione regionale

La riforma del Titolo V, approvata con la legge costituzionale n.3 del 2001, ha cercato di affrontare a livello costituzionale le “prime” sfide degli anni ‘90 conseguenti gli sviluppi economici ed i cambiamenti istituzionali. Era “scoppiata” la crisi economica del 1992, generata dalla globalizzazione, ed i Governi Amato e Ciampi affrontarono con una “legislazione di emergenza” la grave situazione finanziaria del Paese.

Nel frattempo era stato sottoscritto il Trattato di Maastricht - che entrò in vigore il 1° Novembre 1993- imponendo criteri di convergenza agli Stati membri e l’istituzione del sistema europeo delle Banche centrali.

Quando nella città olandese di Maastricht si firmò il famoso Trattato per realizzare l’Unione monetaria europea a decorrere dal 1999, si cercarono di individuare delle “condizioni per realizzare un’ area monetaria ottimale”.

Si fissarono i seguenti parametri per accedere alla moneta comune europea, denominata Euro, da parte di ciascun Paese:

- Deficit statale non superiore al 3% del Pil;
- Debito pubblico non superiore al 60% del Pil;
- Inflazione non superiore di 1,5 punti a quella accertata nei tre Paesi europei con tasso d'inflazione più basso;
- Tassi d'interesse a lungo termine non superiori di oltre due punti a quelli dei tre Paesi europei con tassi d'interesse più bassi.

Dei criteri indicati testè, alcuni non sono mai stati applicati, come ad esempio quello del 60% del livello del debito pubblico, neanche dalla “virtuosa” Germania.

Altri hanno perso rilievo con la creazione dell'Euro: i tassi di interesse e la parità di cambio li decide la Banca Centrale Europea a Francoforte e pertanto non sono fissati dalle Banche centrali nazionali. Tutto ciò provoca l'impossibilità per gli Stati nazionali di manovrare le “leve” della “creazione” della moneta e della “fissazione” dei tassi di interesse, essenziali per procedere alle correzioni del bilancio pubblico.

Un esempio recente è quello del quantitative – easing attraverso cui la Banca Europea ha deciso di acquistare dal mercato, per un certo periodo di tempo (attualmente fino a Settembre 2016), titoli anche di Stato, anche fra quelli nel portafoglio delle banche europee.

In conseguenza di tutto ciò gli istituti finanziari si procurano denaro a basso costo e le medesime banche dovrebbero prestare soldi ai cittadini a tassi davvero modesti.

La Banca Centrale europea intende “ sospingere” (quasi obbligandoli) gli istituti finanziari ad erogare mutui agli operatori economici con “oneri davvero convenienti” ; tutto ciò dovrebbe favorire la ripresa degli investimenti e dei consumi, allontanando la deflazione e più in generale la crisi economica che ha attanagliato l'Europa e l'Italia in questi ultimi anni.

Come è facile constatare, tale manovra di politica monetaria è stata decisa in sede di Banca Centrale europea e non certamente a livello di Banche Centrali di ogni singolo Paese. E' una conferma che ormai le scelte di politica monetaria si adottano a Francoforte e non più a Roma, a Parigi, a Madrid, a Berlino etc.

Peraltro la Banca Centrale Europea ha potuto realizzare un simile piano di interventi soltanto quando alcune economie (esempio quella tedesca) sono entrate in uno stato di pre –crisi soprattutto in tema di crescita, sfiorando quasi la deflazione. Dopo aspri contrasti in sede di “board” della BCE per l’opposizione dei rappresentanti della Bundesbank, il Presidente Draghi è riuscito a far “ adottare il quantitative easing”; tale tipo di intervento della Banca Centrale europea somiglia molto a quanto fatto in precedenza dalla Federal Reserve americana o dalla Banca d’emissione del Giappone. E’ chiaro che il ritardo di anni nell’adozione di alcune linee di politica monetaria potrebbe non far raggiungere parte dei benefici sperati.

Al di là delle scelte adottate dalla BCE, come si è visto, in sede europea, ai Governi nazionali è rimasta soltanto la “dittatura” del 3%. Secondo le normative comunitarie , qualora un Paese membro superi tale “ soglia” nel rapporto deficit/Pil, potrebbe scattare la procedura d’infrazione, lanciando segnali d’allarme ai mercati sulla tenuta economica di un Paese. Il Paese “incriminato” eviterà tale procedura soltanto se, in base a severe “terapie di austerità rientrerà

nei ranghi” delle Nazioni virtuose (Es: Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e per taluni aspetti l’Italia).

E’ ovvio che “ le riforme” richieste dall’UE non sono “neutre” ma privilegiano talune scelte di politica economica (es: liberalizzazione dei mercati; modifiche nelle tutele dei lavoratori; riduzione della spesa pubblica etc); tutto ciò è in rapporto agli interessi che la Comunità europea intende tutelare tenendo conto del processo di globalizzazione del mercato internazionale (cosiddetta “dittatura del mercato”).

L’entrata in vigore del Trattato di Maastricht e la conseguente introduzione dell’Euro hanno provocato una revisione della struttura degli Stati nazionali; ormai gli interessi nazionali si tutelano in sede europea ed internazionale.

L’Amministrazione statale italiana si sarebbe dovuta riconvertire per competere a livello internazionale; agli enti sub-statali sarebbe rimasto il compito di fornire servizi ai cittadini in base alle necessità politiche del territorio.

La riforma del Titolo V della Costituzione avrebbe dovuto permettere alle Regioni più avanzate di godere di un'autonomia maggiore per essere più competitive ; alle Regioni più arretrate ,in particolare meridionali, le nuove norme costituzionali intendevano fornire strumenti per emergere a livello nazionale ed europeo.

Sostanzialmente si voleva rendere più ” economicamente appetibile” l'intero Paese ; la nuova moneta unica avrebbe impedito all'Italia di ricorrere alle continue svalutazioni con cui i Governi italiani cercavano di fronteggiare le sofferenze dei nostri conti pubblici.

Allo Stato rimaneva un ruolo di coordinamento e di perequazione fra i territori (art. 117, comma 2, lettera e, Costituzione) ed il compito di realizzare tutti gli interventi sussidiari qualora gli enti territoriali (Regioni, Comuni etc) non fossero stati in condizione di attuarli (art. 119, comma 5, Costituzione).

Il federalismo, soprattutto di carattere fiscale (art.119 Costituzione), avrebbe riordinato le istituzioni nazionali e territoriali per renderle funzionali ai nuovi rapporti internazionali e per soddisfare in modo nuovo ed equilibrato le esigenze di intervento pubblico. D'altronde il nuovo

articolo 119 aveva trovato attuazione mediante la legge sul federalismo fiscale (l. 42/2009) e soprattutto tramite i relativi Decreti attuativi.

Nonostante i limiti “intrinseci” del nuovo Titolo V della Costituzione, ad oltre dieci anni dall’entrata in vigore, il nuovo regionalismo ipotizzato dal Costituente appare “in seria difficoltà”.

Lo Stato, superata la fase critica dell’introduzione della moneta unica, non ha effettivamente delegato le nuove funzioni alle Regioni; quest’ultime hanno “evitato” di modificare i loro assetti istituzionali (esempio nei rapporti con gli enti locali con cui esistono forme di “competitività” ed “insufficiente collaborazione”) e di assumersi nuove responsabilità politiche.

A tutto ciò si è aggiunta la Corte Costituzionale che ha “avallato” la visione centralistica dell’esecutivo nazionale facendo rientrare “dalla finestra” l’ “interesse nazionale” formalmente eliminato dal nuovo Titolo V ed utilizzando soprattutto il principio di sussidiarietà per giustificare gli interventi statali.

E’ chiaro che un’ulteriore “remora” all’attuazione della nuova normativa costituzionale è stata comunque data dalla crisi del sistema politico

italiano; la “ fase di transizione” è in corso da vent’anni circa e non accenna a concludersi.

I partiti , a partire dagli inizi degli anni ‘ 90, sono entrati in crisi e non svolgono più il ruolo che la Costituzione affida loro.

I meccanismi elettorali ed istituzionali individuati in questo ventennio non hanno prodotto gli effetti sperati in termini di stabilizzazione del sistema politico . L’Italia da troppo tempo è sembrato un Paese debole ed incapace di rilanciarsi economicamente e di affermarsi a livello europeo ed internazionale.

Qualche segno di novità emerge dalle recentissime consultazioni europee in cui un partito, come il Pd, ha ottenuto risultati omogenei su tutto il territorio nazionale con una leadership forte come appare quella di Renzi.

La crisi economica internazionale, iniziata fin dal 2008 ed acuitasi in modo drammatico nell’estate del 2011, ha fatto “risaltare” questo stato di sofferenza del Paese; la scarsa considerazione internazionale ha provocato gravi conseguenze finanziarie ed economiche.

Il Governo Monti è intervenuto ripetutamente e con molti decreti-legge per riportare i conti pubblici italiani, in qualche modo, in equilibrio secondo precise indicazioni della Commissione europea già espresse a Berlusconi

in una “famosa” lettera del Settembre 2011 del Commissario europeo per l’economia dell’epoca. Il Governo Letta ha subito molte scelte imposte a livello europeo ed anche il Governo Renzi “sta facendo i conti” con l’Europa.

Il Governo Renzi ha cercato di contrastare, soprattutto nei primi mesi, la tendenza “rigoristica” di Bruxelles ed ha sottolineato ,unitamente ad altri Paesi (es: Francia), che si dovrebbe puntare soprattutto sulla crescita economica e sull’occupazione mediante “una certa flessibilità” nell’applicazione dei parametri dettati dall’Unione Europea per la riduzione dei deficit dei bilanci statali.

Tali inviti ad una maggiore “ duttilità” nell’interpretazione delle regole europee hanno trovato qualche “risposta positiva” nella nuova Commissione europea presieduta da Juncker ma sempre nel quadro di impostazioni istituzionali ed economiche ben definite che trovano fondamento soprattutto nelle richieste dei Paesi ad economia forte come la Germania ed del Nord Europa. (in tal senso basta considerare le modalità di svolgimento della “ lunga trattativa” fra Commissione europea e Grecia!).

Emerge , comunque, che è stata certamente privilegiata l'austerità nei conti pubblici rispetto alla crescita dell'economia e conseguenzialmente all'incremento dei redditi dei cittadini.

L'obbligo di rispettare il limite del 3% nel rapporto debito/Pil è stato profondamente criticato da molti studiosi di economia (es: Luigi Passinetti). In altri Stati le scelte di politica economica rispetto alla “ pesante” crisi economica iniziata nel 2008 sono state completamente differenti se non opposte.

L'amministrazione Obama, quando nel 2009 dovette affrontare la recessione, varò una maxi-manovra di investimenti pubblici ed il rapporto Deficit/Pil sfiorò il 12%: ben il quadruplo del limite ammesso all'interno dell'Eurozona! La cura ha funzionato. Sia nel bilancio federale che in quelli dei singoli Stati, i conti pubblici americani sono migliorati: grazie alla ripresa e non certo in conseguenza dell'austerità!

In modo simile ha reagito il Giappone che, per risollevarsi dalla crisi economica, ha fatto l'esatto contrario di quello che prescrive la “religione” del 3%. Tale limite è stato abbandonato anche da importanti organizzazioni economiche internazionali come il Fondo monetario internazionale.

In Italia il dogma del 3% e la conseguente austerità costituiscono un “forte” vincolo esterno, impostoci a livello comunitario, e soprattutto dai Paesi forti (Germania, Olanda, Austria, Finlandia etc), considerato “salvifico” in quanto permette di ridurre la spesa pubblica.

Tuttavia il suddetto limite impedisce la realizzazione di una consistente riduzione della pressione fiscale sul lavoro, onde restituire potere d’acquisto alle famiglie e permettere una vigorosa ripresa economica.

Alcuni economisti (Gallino) sostengono che in Italia, anche in conseguenza delle riforme “dettate” dalla Comunità economica europea e delle scelte economiche adottate a livello comunitario, si siano realizzati alcuni effetti negativi : i disoccupati sono cresciuti di almeno un milione; i precari sono arrivati a quattro milioni; la disoccupazione tra i giovani supera il quaranta per cento; il Pil ha perso circa 6 punti rispetto al 2007; l’industria ha ridotto di un quarto il suo potenziale produttivo. Il debito pubblico ,che sarebbe dovuto diminuire, nel 2009 era del 106 per cento sul Pil mentre è “balzato” al 134 per cento!

In Europa, nonostante una leggera ripresa riscontrata in questi ultimi mesi, c’è il rischio che si realizzi un’area di deflazione ; tale pericolo ha spinto il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ad ipotizzare

“ interventi eccezionali per immettere liquidità nel mercato e permettere una ripresa economica ben più consistente dell’attuale”. Tali indicazioni si sono successivamente realizzate nei provvedimenti di economia monetaria cui si è accennato in precedenza.

Le scelte economico-finanziarie compiute in Italia in questi ultimi anni hanno avuto significative conseguenze normative di cui ci occuperemo successivamente.

Storia del Titolo V nell’ambito della Costituzione

Per rendersi conto delle difficoltà attuali del processo regionalistico e dell’insufficiente attuazione del nuovo Titolo V , appare opportuno ripercorrere, seppur brevemente, le vicende storiche che portarono all’inserimento del Titolo V nella Costituzione repubblicana.

E’ opportuno ricordare che, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, erano stati predisposti gli Statuti di quattro Regioni speciali (Valle d’Aosta, Sicilia , Trentino Alto – Adige e Sardegna) e tale decisione influenzò notevolmente il Costituente.

Nella storia italiana la concessione di autonomia a singole Regioni rappresentava una novità assoluta ; non si era mai verificato un simile processo istituzionale né tantomeno si era sviluppato alcun tipo di federalismo economico.

Le vicende militari e politiche del biennio 1943-1945, oltre ad influenzare alcuni territori (es : Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino Alto- Adige), “ incisero profondamente” sul modello del regionalismo italiano.

Molti partiti “propugnavano” la riforma regionale dello Stato anche se nell'ambito dell'Assemblea Costituente si ebbero forti contrapposizioni anche di natura ideologica.

Nel 1943 in Sicilia si era discusso di regionalismo soprattutto per “ bloccare” le spinte separatiste esistenti e nel 1944 fu istituita la Consulta regionale.

Nel 1944 il Governo Bonomi dichiarò che la riforma regionale era un tema del nuovo assetto dell'amministrazione pubblica e della futura Costituzione .

Nel Settembre del 1945 il Governo Parri adottò la prima forma di Regione, concedendo l'autonomia alla Valle d'Aosta secondo un modello molto

differente da quello che ispirò la Consulta siciliana nella redazione dello Statuto siciliano.

Nell'ambito dell'Assemblea Costituente pregiudizialmente fu esclusa qualsiasi ipotesi di Stato federale; le forze politiche sostennero che il federalismo avrebbe compromesso l'Unità della Nazione.

Esclusa la soluzione federale, si scontrarono due diverse visioni sulle Regioni. Alcuni intendevano concedere alle istituende Regioni soltanto “ l'autonomia amministrativa” mentre altri volevano dotarle di potestà legislativa ed anche statutaria.

Nel frattempo la Consulta siciliana adottò un testo dello Statuto siciliano che prevedeva ampi poteri legislativi per il Parlamento siciliano nella convinzione che l'Assemblea costituente avrebbe successivamente optato per una Costituzione rigida.

Il Governo nazionale, invece, adottò lo Statuto siciliano, recependo integralmente il testo approvato in precedenza dalla Consulta siciliana; nel frattempo si studiavano soluzioni per redigere lo Statuto della “ Regione Trentina” fortemente influenzate dalle scelte operate con lo Statuto siciliano. Per questi motivi l'Assemblea Costituente ” trovò” la strada tracciata dalle decisioni governative precedenti.

All'inizio dell'attività della Costituente fu istituito un Comitato di 10 deputati presieduto da Gaspare Ambrosini ; tale organismo avanzò una proposta considerata la base di discussione per il Comitato delle autonomie dell'Assemblea Costituente.

Il progetto prevedeva che le Regioni potessero godere, anche tramite leggi costituzionali, di livelli diversi di autonomia; avrebbero potuto disporre di ampi poteri legislativi di carattere primario; sarebbero state dotate di potestà concorrente nei limiti delle direttive dello Stato ed infine le medesime Regioni avrebbero disposto di finanziamenti “ corretti a fini solidaristici da una camera di compensazione”.

La base della discussione nel Comitato delle Autonomie fu la proposta avanzata dal gruppo presieduto da Ambrosini ; quest'ultimo , in qualità di relatore, così si esprimeva :

“... per le Regioni è escluso il modello federale mentre è stata accolta l'autonomia politica delle Regioni in quanto a quest'ultime è riconosciuto il diritto ad adottare una legislazione propria che non è riconosciuta ad alcun ente di carattere amministrativo. Tale potestà legislativa non può essere modificata da alcuna legge ordinaria dello Stato e può essere difesa con un'azione esperibile davanti alla Corte Costituzionale” (Commissione

per la Costituzione. 2° sottocommissione- Relazione del deputato prof. Gaspare Ambrosini, pag., 9C).

Sulle proposte del Comitato vi fu un ampio confronto (ben 29 sedute!) presso la Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75.

Il nodo più complesso fu quello del potere legislativo da attribuire alle istituende Regioni ordinarie; la Seconda Sottocommissione ridusse fortemente la competenza legislativa soprattutto di carattere esclusivo ed introdusse la potestà legislativa ripartita fra Stato e Regioni.

Nonostante tali significative correzioni, il progetto Ambrosini fu approvato con una maggioranza risicatissima nell'ambito della Sottocommissione.

L'Assemblea plenaria della Costituente iniziò il dibattito generale sul Titolo V il 27 Maggio 1947 e lo concluse un mese dopo in conseguenza dei forti contrasti emersi in quella sede.

Nell'ambito della plenaria furono respinti numerosi ordini del giorno che abrogavano l'intero Titolo V o rinviavano al futuro legislatore il tema dell'assetto autonomistico del Paese.

Il 13 Giugno 1947 fu respinto un ordine del giorno Bonomi , Bozzi, Togliatti ed altri che prevedeva l'esclusione del potere delle Regioni

“ salvo che nei limiti dell’attuazione e dell’integrazione delle direttive e dei principi fissati dalle leggi della Repubblica”.

Ambrosini , nel difendere il lavoro svolto, sostenne che con le Regioni si intendeva superare “ il decentramento autarchico territoriale o istituzionale per realizzare un’autonomia estesa alla produzione delle norme giuridiche sia pure con limiti di sostanza e di forma” (La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, 3°, pag.2281).

Tali scelte costituzionali apparivano opportune per non creare troppe diversità con le Regioni speciali cui erano stati concessi ampi poteri anche di ordine legislativo.

Lo stesso Ambrosini aggiungeva in tema di potestà legislativa da attribuire alle istituende Regioni ordinarie : “... ormai nelle poche ed importanti materie a competenza primaria sono ormai previsti molti limiti e pertanto non si può più parlare di competenza esclusiva ...” ed infine notava “ la nuova potestà competenza legislativa detta concorrente debba essere denominata complementare della legislazione nazionale in materia ...” (vedi La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente pag. 2283- 2284-2285).

Importanti forze politiche come i comunisti ed i socialisti rimasero contrari a forme estese di autonomia legislativa alle Regioni mentre altri esponenti come Ruini espressero posizioni di mediazione.

L'Assemblea plenaria dell'Assemblea Costituente, quando passò all'esame dell'articolato per realizzare un punto di mediazione sostituì la “vecchia” proposta sulla competenza legislativa; fu predisposto un nuovo articolato con una ripartizione “ molto elastica” fra la competenza legislativa statale e regionale.

Nel testo della Costituzione (articolo 117), successivamente abrogato dalla riforma del 2001, si stabilì che le Regioni ordinarie potevano legiferare su determinate materie espressamente elencate nei limiti dei principi generali stabiliti dalle leggi nazionali. Nel secondo comma del medesimo articolo 117 si prevedeva che per tutte le altre materie il legislatore nazionale affidasse alle Regioni la potestà di emanare norme attuative. Si convenne altresì che la potestà legislativa regionale dovesse attuarsi nel rispetto dell'interesse nazionale e delle altre Regioni.

Il testo approvato dalla Costituente risultò abbastanza generico anche per “placare” la forte reazione antiregionalista di alcune forze politiche (Es: comunisti, socialisti, liberali etc.).

Regionalisti convinti, come Luigi Sturzo, furono “ perplessi” del testo del Titolo V esitato dalla Costituente soprattutto per la limitatezza delle materie attribuite alle Regioni come potestà legislativa ; lo stesso Sturzo criticò altresì la generica ripartizione di competenze fra Stato e Regioni.

L’ ”indebolimento” dell’ istituto regionale riguardò soltanto le Regioni ordinarie mentre l’ ”affrettata” adozione dei quattro Statuti speciali, tramite leggi costituzionali adottate dall’Assemblea costituente nel Gennaio 1948, mantennero (es : in Sicilia) o addirittura introdussero (es: per le altre Regioni speciali) forme di autonomia decisamente superiori a quelle concesse alle Regioni ordinarie.

Il regionalismo disciplinato dal Titolo V della seconda parte della Costituzione rappresentò comunque una grande innovazione e delineò un nuovo tipo di modello istituzionale.

Tale struttura innovativa fu contrastata dalla dura opposizione della nostra tradizione giuridica ed istituzionale che riteneva “ovvio” che non si potessero riconoscere alle Regioni funzioni legislative perché quest’ultime bisognava riservarle al Parlamento, quale espressione della volontà generale dello Stato.

E' bene ricordare che lo Stato unitario era sorto dall'unificazione di preesistenti Stati sovrani ed era forte la preoccupazione che riemergessero spinte separatiste. Appare comunque difficile, anche a livello di diritto comparato, che uno Stato accentrato si trasformi in un ordinamento articolato con territori autonomi.

Per tutte queste resistenze fino al 1970 lo Stato regionale non si realizzò; solo in quell'anno si tennero le prime elezioni per i Consigli regionali.

Quando le Regioni furono effettivamente istituite trovarono alcune condizioni completamente diverse rispetto alla situazione esistente nel 1948.

L'assetto legislativo ed amministrativo era profondamente cambiato; erano state create nuove politiche settoriali secondo modelli accentrati e nel 1970 le istituende Regioni dovettero confrontarsi con un “rinnovato” Stato sociale.

Il sistema politico italiano (es : partiti, sindacati e gruppi di pressione) si erano strutturati secondo un modello nazionale. In particolare i partiti avevano organizzazioni nazionali con scarse articolazioni regionali e la selezione della classe politica regionale avveniva prescindendo dalla rilevanza territoriale.

Era intervenuta altresì l'adesione dell'Italia alle istituzioni europee; tutto ciò produsse una profonda alterazione del riparto delle competenze legislative ed amministrative delineato dal vecchio Titolo V della Costituzione senza che le Regioni potessero intervenire nelle politiche comunitarie nei settori di loro interesse.

Fu pertanto facile profeta Luigi Sturzo che nel 1949, pur difendendo le norme costituzionali appena approvate, criticava la debolezza delle disposizioni costituzionali del vecchio titolo V : ” l'istituzione della Regione è nata con tali deficienze e con tante restrizioni che ci vorrà della pena per caratterizzarla e renderla vitale” (Luigi Sturzo – La Regione nella Nazione (1949) – ora in Opera omnia , Prima serie, Volume 11°; Rubettino, 2007, pag. 16 e pag.19)

L'attuazione delle Regioni e del nuovo Titolo V

Negli anni '70 finalmente le Regioni furono attuate; lungamente si discusse se le Regioni dovessero intendersi come enti di programmazione o di gestione.

Insieme al principio autonomistico di cui era ovviamente espressione l'istituto regionale, si esaltò il concetto di unità sancito dall'articolo 5 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica è “una ed indivisibile”.

Si sostenne che se si presenta un'esigenza unitaria le istanze autonomistiche si dissolvono o sono destinate a convivere con altri valori prevalenti; per questi motivi l'avvento degli ordinamenti regionali fu pieno di incertezze e timidezze.

Alcuni dei maggiori fautori dell'autonomia così si esprimevano:”... L'unità statale non dovrebbe più avere valore come unità giuridico – amministrativa ma dovrebbe acquistare valore nell'unità della società che, obbedendo a regole comuni di condotta e di linguaggio, si amministra mediante strutture adatte ai vari livelli ed ai vari gruppi sociali”. (Berti-Articolo 5, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli, Il Foro italiano, 1975, pag.278).

L'interpretazione della Costituzione è stata a senso unico ; è risultata assorbente e prevalente la legge dello Stato anche se con l'entrata in vigore

della Costituzione si sarebbe dovuto assistere ad “ una trasformazione dello Stato di diritto accentrato in Stato sociale delle autonomie”.

E’ stato utilizzato il termine “ unità” per negare qualsiasi esigenza di differenziazione.

Si è sostenuto “ ... l’utilizzazione pressante del principio unitario ha costituito un limite all’autonomia ed ha contrassegnato i rapporti Stato-Regioni nel corso del secolo scorso. ... l’esame delle applicazioni del principio unitario, vigente il precedente Titolo V, consente di constatare come la concreta disciplina dei rapporti Stato – Regioni si sia svolta, almeno per buona parte, al di fuori del quadro costituzionale scritto” (R. Bifulco – Articolo 5, Commentario alla Costituzione, Utet , 2006, pag. 143).

Qualcun altro ha aggiunto: “... il nostro è un Paese fra i più statalisti e centralisti del mondo occidentale: lo fu lo Stato liberale; lo fu, naturalmente, il fascismo che sopprimeva persino le autonomie locali accordate dallo Stato liberale; lo è stato la Repubblica nata dalle ceneri del fascismo”. (Ciuffoletti – Intervento- Il federalismo degli italiani- Laterza – 1997- pag.12)

La “ continuità giuridica” ha caratterizzato l’ordinamento dalla fase unitaria al fascismo e dal fascismo alla Repubblica anche per la presenza di “ leggi vecchie” (tra cui quelle del 1865) che hanno contribuito a definire i concetti fondamentali del diritto pubblico. Tale tipo di normative possono lasciare ampi spazi di autonomia oppure configurare i rapporti fra Stato e cittadino in termini di uniformità; in Italia è prevalsa questa seconda ipotesi.

Il “ pluralismo istituzionale” era stata una delle maggiori conquiste della Costituzione del 1948; si introdusse altresì il principio del decentramento istituzionale come elemento necessario ed insostituibile della struttura dello Stato.

Con il vecchio Titolo V della Costituzione ed anche con la legge 16 Maggio 1970 n. 281, articolo 17, (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a Statuto ordinario) si stabilì che allo Stato sarebbero rimaste “ le funzioni di indirizzo e coordinamento connesse ad esigenze di carattere unitario” nonché “ la competenza per settori organici di materie”. Tale impostazione fu ribadita dalla Corte Costituzionale soprattutto con le sentenze n.39/1971 e 138 – 142 del 24 Luglio 1972.

Tuttavia autorevoli studiosi, come Paladin, sostennero che “ ... la competenza del legislatore nazionale si sovrappone a quella delle diverse Regioni o ne condiziona variamente l’esercizio; ciò fa subito intendere che fra le fonti statali e regionali non possono mai stabilirsi rapporti di pari ordinazione neanche quando si tratti di materie spettanti alla legislazione esclusiva”.

Sostanzialmente si sviluppò un’idea dominante di “ statualità” che prevalse in qualsiasi modo anche in seguito ad una ricorrente applicazione di alcuni articoli della Costituzione (esempio articoli 3 e 5). Questa impostazione statalista non fu “scalfità” neppure da normative, come il DPR 24 Luglio 1977, n.616, e si è continuato a considerare l’ordinamento italiano “ fortemente centralizzato”.

Il nuovo Titolo V : novità e realizzazioni

Il nuovo Titolo V della parte II ° della Costituzione, modificato con la legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3, presenta le seguenti novità:

- La Repubblica non si “ riparte” ma è costituita dagli enti indicati dall’articolo 114 cui è stato aggiunto il nuovo ente: Roma Capitale;
- Oltre alle Regioni speciali che conservano le loro competenze, le Regioni ordinarie possono richiedere “ ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.(art.116- 3°comma);
- In materia di competenze legislative si inverte il criterio seguito nel vecchio Titolo V. La “ tassatività formale” delle materie è fissata per lo Stato mentre le Regioni rimangono titolari delle competenze legislative non espressamente attribuite allo Stato(articolo 117).
- Scompaiono formalmente dal testo del nuovo Titolo V i concetti di “ interesse nazionale” ed il “ parallelismo fra funzioni legislative ed amministrative regionali”.
- “ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (articolo 118 – 1° comma).
- Oltre alla sussidiarietà “ verticale”, è sancita la sussidiarietà “ orizzontale” che dovrebbe favorire “ l’autonoma iniziativa dei

cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà” (articolo 118 – comma 4).

- Con l’articolo 119 sono completamente modificate le norme costituzionali in tema di autonomia finanziaria di entrata e di spesa riguardanti le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni.
- Nel medesimo articolo 119 è prefigurato il federalismo fiscale “ attuato” con la legge 42/2009.
- E’ delineato il principio di “ leale collaborazione” fra gli enti (articolo 120).

La revisione del Titolo V della Costituzione è stata necessaria, come ha sostenuto peraltro Paladin, essendosi realizzato il “ degrado dell’autonomia legislativa ; in molti casi le Regioni erano state private della capacità di creare un nuovo diritto essendo sottoposte incondizionatamente alla legislazione statale ordinaria”.

La Costituzione e gli Statuti regionali contenevano determinate potestà ed il Parlamento ed il Governo nazionale, facendo

riferimento alle esigenze unitarie ed agli interessi nazionali, “imponevano” la legislazione statale su quella regionale.

Tale fenomeno era stato esteso anche alle Regioni speciali con interventi pesanti della Corte Costituzionale che tendeva ad equiparare le Regioni speciali alle Regioni ordinarie.

La riforma costituzionale del 2001 del titolo V ha profondamente innovato in materia di competenze e di organizzazione costituzionale.

Tuttavia esiste il fondato timore che siano state create “scatole vuote” in base ad impostazioni formali prive di carattere sostanziale.

Tale vizio originale ha condotto allo “svuotamento” della riforma del nuovo Titolo V anche perché l’amministrazione statale è stata sempre pronta a “ritagliarsi” competenze a danno delle Regioni ed in difformità dallo stesso dettato costituzionale.

Approvata la riforma del Titolo V alcuni commentatori furono entusiasti ; qualcuno, come Cavalieri, sostenne che ” l’asse portante della riforma è rappresentato dall’accantonamento del vecchio principio della superiorità dello Stato sulle Regioni tanto che

appare perfettamente logica e coerente l'equiparazione fra la potestà legislativa statale e quella regionale”(P. Cavalieri, Diritto regionale, Cedam , Padova, 2009, pag.133).

In questo decennio la realtà si è dimostrata ben diversa; è stata prevalente la preoccupazione che il nuovo Titolo V permettesse la proliferazione di leggi troppo” divergenti” fra le Regioni.

E' stato ripetutamente invocato, anche dalla Corte Costituzionale, il “ principio unitario” da far valere soprattutto come applicazione della “ leale collaborazione” fissata dagli articoli 5 e 120 della Costituzione a tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese.

Formalmente è stato abrogato il limite dell' ”interesse nazionale” ma nella prassi è stato ripristinato.

Si è sostenuto addirittura che vi fosse un qualche contrasto fra gli articoli 5 e 114 nella nuova formulazione. Soltanto facendo prevalere l'interpretazione “ unitaria” discendente dall'articolo 5, a giudizio di molti interpreti , si sarebbe potuto salvaguardare l'integrità del Paese conformemente a quanto avviene in ogni Stato federale nei rapporti tra Stato centrale e Stati federati (anche se in quei tipi di Stati sono previsti ben altri ruoli per le autonomie!).

Crisi finanziaria e coordinamento della finanza pubblica

L' Italia, avendo sottoscritto il Trattato di Maastricht, si è impegnata a mantenere il bilancio in pareggio ed a ridurre il livello di indebitamento pubblico entro limiti che possano garantire la moneta unica europea (Euro).

Tutto ciò ha inciso pesantemente anche sulla struttura istituzionale del Paese. La modifica del Titolo V avrebbe dovuto comportare un decentramento delle competenze anche in materia economica, dando un nuovo ruolo alle Regioni, ai Comuni ed alle Province.

Tale prospettiva era stata resa più evidente dalla legge sul federalismo fiscale (Legge 42/2009) e dai relativi Decreti attuativi che avrebbero dovuto indicare la definizione delle fonti di finanziamento soprattutto per gli enti territoriali.

La crisi economica iniziata negli Stati Uniti nel 2008 , estesi all'Europa nel 2011, ha costretto i Governi italiani a far approvare una serie di

Decreti legge per la riduzione del deficit ed a varare alcune riforme strutturali (esempio: riforma delle pensioni) nel tentativo di ridurre il deficit pubblico nazionale e favorire la crescita del Paese.

Per comprendere che cosa sia successo dal 2011 nella legislazione italiana, sia nazionale che regionale, bisogna partire dalla lettera della BCE (Banca centrale europea) dell'Agosto 2011 sulla drammatica situazione finanziaria dell'Italia.

Nel primo semestre del 2011 vi erano stati appena due interventi legislativi significativi di carattere economico : la Legge 26 Febbraio 2011, n. 10, concernente fra l'altro interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie; il Decreto-legge 13 Maggio 2011,n.70, riguardante: “ Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.

Dopo la lettera della BCE (Agosto 2011), sono stati approvati “una sfilza” di Decreti Legge che hanno cercato di affrontare la grave situazione finanziaria dell'Italia secondo le indicazioni della Comunità economica europea espresse nella famosa missiva del Commissario per l'economia dell'epoca del Settembre 2011 ed accettate dal Governo Berlusconi con una certa “ superficialità”.

Fra gli altri ebbero il compito di affrontare l'emergenza economica i seguenti provvedimenti :

- Decreto-legge n.98 concernente Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- Decreto legge n.138 del 2011, convertito nella legge 148/2011;
- Legge di stabilità del 2012 che con gli articoli 30,31 e 32 che ha imposto ulteriori tagli alle spese regionali e locali; ha modificato altresì, per la seconda volta nel corso del 2011, il patto di stabilità interno, rendendolo estremamente oneroso per le Regioni e le autonomie locali;
- Decreto legge n.201 del 2011, convertito nella legge n.214 del 2011.

La situazione finanziaria ha posto “prepotentemente alla ribalta” il tema del coordinamento della finanza pubblica.

La Costituzione si occupava dell' ” armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”

nell'ambito della potestà legislativa concorrente prevista dall'articolo 117

– 3° comma.

Lo stesso 3° comma dell'articolo 117 stabilisce che: “ Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Inoltre l'articolo 119- 1° e 2° comma così recitava:

“ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. ...”.

Nonostante queste “ apparenti chiare formulazioni costituzionali”, è rimasto un notevole grado di incertezza; non è stato facile identificare il “ confine” fra norme di principio spettanti allo Stato e norme di dettaglio di competenza regionale.

Tutto ciò si è verificato per molte materie rientranti nella potestà concorrente ; “ la questione più importante” è diventata la fissazione della competenza in materia “di coordinamento della finanza pubblica” che il legislatore nazionale ha avvocato a sé.

Lo Stato ha approntato interventi correttivi per far rispettare al Paese il Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea, modificando profondamente le competenze fra Stato e Regioni delineate dalla Costituzione.

La grave situazione debitoria del nostro Paese non ha consentito grossi margini di manovra nella gestione della finanza pubblica.

Lo Stato, nel tentativo di ripianare il deficit pubblico, ha accettato:

- I parametri di Maastricht (cui si è accennato in precedenza);
- Il Patto di stabilità e crescita, introdotto nel 1997, con cui si è cercato di garantire la disciplina di bilancio degli Stati membri per evitare disavanzi eccessivi e di contribuire alla stabilità monetaria. Gli Stati membri debbono coordinare le loro politiche economiche a livello europeo.
- Il six – pack con cui è stato riformato il Patto di stabilità. Trattasi di sei atti legislativi tendenti a rafforzare la governance

economica nell'UE. Il six - pack è entrato in vigore l'12/12/2011.

Gli aspetti più salienti sono:

- regole più severe sul debito (rapporto debito/Pil non deve essere superiore al 60% e si fissano modalità per ridurlo);
- sanzioni più efficaci;
- controllo della spesa;
- criteri comuni sui bilanci;
- prevenzione degli squilibri.

Il 2 Marzo 2012, in occasione del Consiglio europeo di primavera, è stato sottoscritto il “ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria” (c.d. fiscal compact o patto di bilancio).

Il fiscal compact è composto da un preambolo e da 16 articoli concernenti soprattutto il patto di bilancio fra gli Stati UE, dal

coordinamento delle politiche pubbliche nei 25 Stati della Comunità e dalle normative sulla governance della zona euro.

Il fiscal compact è stato concordato dagli Stati al di fuori della “cornice giuridica” dei Trattati costitutivi dell’Unione europea ed ha stabilito regole affinché :

1. Il bilancio dello Stato sia in pareggio od in attivo;
2. Il deficit di ciascuno Stato non possa eccedere un certo limite (0,5% del Pil);
3. Gli Stati possono superare tale limite soltanto in presenza di situazioni eccezionali (es : grave recessione o eventi inusuali che incidano sulla situazione finanziaria della P.A.)
4. Il rapporto debito pubblico/Pil deve essere sotto la soglia del 60%
5. Nel caso di scostamenti significativi dai parametri indicati in precedenza, si dovranno attivare meccanismi di correzione automatica con l’obbligo per lo Stato inadempiente di procedere entro un determinato periodo di tempo alle correzioni richieste

In base al fiscal compact, a partire dal 2016(anno d'entrata in vigore), qualora le condizioni economiche rimanessero sostanzialmente eguali, soprattutto nel rapporto debito/Pil, secondo alcuni osservatori, l'Italia dovrebbe approvare annualmente leggi di stabilità che prevedano notevoli riduzioni della spesa pubblica (qualche commentatore ha ipotizzato l'”iperbolica” cifra annuale di circa 50 miliardi di Euro per 25 anni!).

E' facile rendersi conto delle conseguenze economiche e sociali di questi “ tagli chirurgici”.

Il fiscal compact è stato peraltro ratificato dalla legge n. 114 del 23 Luglio 2012.

Precedentemente era stato introdotto il “ principio assoluto” del “ pareggio di bilancio” all' interno dell'articolo 81 della Costituzione mediante la legge costituzionale 20 Aprile 2012, n.243.

Con tale normativa costituzionale sono stati modificati gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, inserendo il principio dell'equilibrio tra entrate e spese di bilancio, cosiddetto “pareggio di bilancio”,

collegandolo ad un vincolo di “sostenibilità del debito” di tutte le pubbliche amministrazioni italiane nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo.

Per quanto riguarda l’articolo 81 della Costituzione, la legge costituzionale 1/2012 ha previsto le seguenti modifiche:

- 1° comma : Lo Stato deve assicurare l’equilibrio fra entrate e spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse o favorevoli del ciclo economico;
- 2° comma: Lo Stato può far ricorso all’indebitamento solo per considerare gli effetti del ciclo economico e per il verificarsi di eventi eccezionali: gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali. In quest’ipotesi l’indebitamento dovrà essere autorizzato da una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta (come si è sostanzialmente verificato in questi ultimi anni!)
- 3° comma: Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.

- 6 ° comma: La definizione del contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri per assicurare il “ pareggio di bilancio”(equilibrio fra entrate e spese) e la sostenibilità del debito dal complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta.
- La legge 24 Dicembre 2012,n.243, ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio, conformemente al 6° comma del novello articolo 81 della Costituzione ; è entrata in vigore il 1 Gennaio 2014.

Tale normativa detta fra l’altro regole ben precise in tema di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, dei meccanismi di correzione, di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali e non territoriali, rendendo “ molto stringenti” le previsioni del nuovo articolo 81 della Costituzione.

In particolare il Capo IV, articoli 9-12, prevede disposizioni per l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, cioè delle Regioni e degli enti locali, e stabilisce modalità per il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

E' bene ricordare che le norme del Capo IV della legge 243/2012 dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2016.

L'intera normativa del Capo IV intende attuare la nuova formulazione dell'articolo 119, primo e sesto comma, così come modificati dall'articolo 4 della legge costituzionale n.1 del 2012.

Il nuovo articolo 119 stabilisce :

al primo comma:

- L' autonomia degli enti territoriali è condizionata
“al rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”;

- Le autonomie territoriali concorrono “ ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”

al sesto comma:

- Ribadisce che l’indebitamento delle autonomie territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento.
- Richiede che, unitamente all’ ipotetico indebitamento, vi sia “ la contestuale definizione dei piani di ammortamento”.
- Impone che l’equilibrio di bilancio sia rispettato “ per il complesso degli enti di ciascuna Regione”.

Trattasi di regole “ molto dure”, (peraltro specificate dagli articoli 9-12 della Legge 24 Dicembre 2012, n.243), che difficilmente si potranno applicare alle nostre Regioni senza provocare “ conseguenze sociali pesanti”!

- Gli altri articoli della Costituzione modificati, articolo 97, primo comma, e 117 ribadiscono che il pareggio di bilancio, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, deve valere per tutte le amministrazioni pubbliche, oltre che per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.
- L'articolo 3 della legge costituzionale 20 Aprile 2012, n.1, stabilisce altresì che la competenza in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" è trasferita alla legislazione esclusiva dello Stato e sottratta alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni mentre il "coordinamento della finanza pubblica" è rimasto attualmente fra le materie della potestà concorrente.

L'introduzione di questi vincoli internazionali ha "rappresentato il fondamento" di molte finanziarie nazionali con notevoli riduzioni della spesa pubblica anche negli stanziamenti in favore delle Regioni e

soprattutto ha prodotto normative “limitative” delle competenze legislative regionali.

Tutto ciò ha comportato un notevole “incremento del contenzioso regionale” presso la Corte Costituzionale.

Nel 2002 la finanziaria nazionale era stata investita da otto ricorsi delle Regioni che sono stati definiti da 23 sentenze e da un’ordinanza; la finanziaria 2003 era stata oggetto di 11 ricorsi delle Regioni conclusi con 16 sentenze ed un’ordinanza; la finanziaria 2004 ha visto la presentazione di 10 ricorsi definiti con 9 sentenze.

A tale situazione si è aggiunta la crisi finanziaria del 2008 che ha provocato un coordinamento finanziario dello Stato a “maglie sempre più strette”, lasciando poco margine di manovra alla potestà legislativa regionale.

Lo Stato ha approvato provvedimenti economici sempre “più stringenti” nel tentativo di ridurre il deficit pubblico. Basti pensare che, rispetto ai livelli del 2008, vi è stata una riduzione delle spese erogabili dallo Stato e dagli enti territoriali (Regioni, Comuni, etc.) superiore a 9,7 miliardi di Euro.

In base ai dati della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 95/2012 (c.d. Spending Review) le amministrazioni locali hanno concorso per il 73 per cento nel 2012 alle risorse recuperate grazie all’ attuazione della Spending Review, mentre il concorso dello Stato è stato pari al 27 per cento.

Il sistema delle autonomie produrrà altresì per il 2013 ed il 2014 risparmi della spesa pubblica nei due anni indicati per somme rispettivamente pari al 68 ed al 67 per cento.

Lo Stato, come si è accennato in precedenza, per tenere sotto controllo i conti pubblici ha peraltro introdotto sistemi per la redazione di bilanci uniformi delle Regioni che fin ad ora erano stati molto differenziati.

Per raggiungere questa finalità il legislatore statale ha approvato la legge 196/2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, con cui ha indicato regole per la redazione e l’armonizzazione dei bilanci pubblici in modo che lo Stato possa disporre di informazioni e di dati “ inequivocabili” sulla condizione del deficit pubblico, comprendendo quindi la spesa delle Regioni, dei Comuni, delle Città metropolitane etc e di ogni altro soggetto erogatore di fondi pubblici.

Soltanto in questo modo si pensa di poter avere un quadro completo della finanza pubblica, rispettando conseguenzialmente gli impegni assunti in sede europea.

La riforma del Titolo V : che cosa ne rimane?

E' stato molto intenso il dibattito fra i costituzionalisti sulla Carta costituzionale e ci si è interrogati se quest'ultima possa “ resistere” in presenza del mutare delle differenti maggioranze.

Ci si è chiesto se la riforma del 2001 del Titolo V abbia veramente realizzato una pari ordinazione degli ordinamenti della Repubblica, così come previsto dal rinnovato articolo 114 della Costituzione, oppure sia venuta fuori una riforma costituzionale “ confusa, incerta e contraddittoria” che permette qualsiasi tipo di scelta legislativa.

A giudizio di qualcuno ci si è allontanati dal clima costituente, anche per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 5 della Costituzione, lasciando “campo libero” al legislatore ordinario per le decisioni dettate dalle contingenze politiche.

Qualche costituzionalista, come Ruggeri, (in www.federalismi.it. 2006) ha parlato di “decostituzionalizzazione della Costituzione o – il che è praticamente lo stesso – della sua politicizzazione, del passaggio insomma da una Costituzione “giuridica” ad una “politica”.

La “politicizzazione” della Costituzione avrebbe autorizzato una serie di scelte legislative contraddittorie con le previsioni costituzionali del nuovo Titolo V.

E' indubbio che lo spirito costituzionale che ispirò i padri costituenti non esiste più, non rendendo riproponibile la tradizionale “politica costituzionale”.

In questo quadro confuso la riforma del Titolo V, approvata frettolosamente nel 2001 alla fine della legislatura e confermata da un referendum costituzionale di dubbia utilità, ha aumentato le contraddizioni soprattutto per quanto concerne i rapporti fra lo Stato e le Regioni.

Qualche commentatore (Chiappetti A.- Il rebus del “ federalismo all’italiana”- Torino 2004) ha parlato di “ federalismo all’italiana” : uno Stato in cui non si uniscono Stati - ordinamenti sovrani o membri della federazione, ma numerose autonomie che, indipendentemente dalle dimensioni, rivendicherebbero fette di sovranità prima inesistenti.

Qualcun altro costituzionalista (De Martin- L’attuazione del Titolo V : Assetto delle autonomie e controlli. – Amministrazione in cammino- 2006) ha sostenuto che il Titolo V modificato rappresenta una nuova statualità, legata alla Repubblica delle autonomie, in cui si pone un forte accento sul ruolo e sui poteri delle autonomie di diverso livello: una “ via italiana al federalismo” ben diverso dal tipico Stato federale!

L’esempio più classico in tal senso è rappresentato dal riformato articolo 114 della Costituzione.

Con l’articolo 114,1° comma, si è adottata una formulazione “ quasi livellatrice” fra Stato, Regioni, Comuni etc ma è rimasta soltanto una previsione teorica . Lo Stato appare quasi una componente della Repubblica ed addirittura sarebbe fissata una graduatoria fra i cinque livelli di governo in cui le fonti statali sarebbero subordinate a quelle dell’autonomia.

Tale stato di parità però non è stato confermato neppure dal 2° comma dello stesso articolo 114 tanto che lo Stato rimane con una certa supremazia rispetto agli altri soggetti istituzionali. Si potrebbe sostenere che l'articolo 114 ha una forza meramente “dichiarativa” perché la preminenza dello Stato sugli altri soggetti sarebbe evidente.

Nonostante la riforma del Titolo V sembri “puntare” sulle autonomie - in particolare con l'articolo 114 – 1° comma, con l'articolo 117 in materia di potestà legislativa e con l'abolizione del controllo preventivo sulle leggi regionali - non si può affermare che la legislazione nazionale rimanga emarginata ; anzi si potrebbe sostenere che, nonostante la riforma costituzionale del 2001, non è mutato il quadro precedente in tema di rapporti fra legge nazionale e regionale.

Ad esempio con l'articolo 117, 2° comma, lett. p, la Costituzione stabilisce, (come peraltro ha ribadito la legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale) che lo Stato fisserà le funzioni fondamentali dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane, contraddicendo l'origine costituzionale dell'autonomia locale sancita dall'articolo 114- 2° comma della Costituzione che risulta vanificato.

E' stata una legge fondamentale dello Stato(legge 42/2009) ad indicare normativamente le linee guida per la determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali mentre specifici Decreti Delegati hanno fissato le modalità per l' individuazione delle medesime funzioni fondamentali dei comuni, delle città metropolitane etc ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera p.

Siamo ben lontani dalle potestà della legislazione regionale (articolo 117) e dall'autonomia degli enti locali garantite dall'articolo 114 della Costituzione!

Quest'interpretazione prevalente della legislazione nazionale, come si è accennato in precedenza, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con numerose sentenze (esempio sentenze n. n. 106/2002, 274/ 2003 etc) .

In particolare con la sentenza n. 106/2002 la Corte riconosce che la revisione del Titolo V comporta un'elevazione al rango costituzionale degli enti territoriali minori soprattutto tramite il rafforzamento dell'autonomia delle Regioni e l'abolizione dei controlli statali.

Secondo la Consulta addirittura : “ nel nuovo articolo 114 della Costituzione, gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una

formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare”(sent. 106/2002) .

Tuttavia la Corte stessa precisa in una successiva sentenza(sent.274/2003) che lo Stato e gli enti previsti dall’articolo 114 possono considerarsi parimenti ordinati per le “ posizioni costituzionali” ma non per quanto attiene “ le funzioni svolte”.

Secondo la Corte, come si è detto in precedenza, allo Stato, e quindi alla legislazione nazionale, spetta garantire, in base alle istanze unitarie, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali oltre all’ unità giuridica ed economica dell’ordinamento. Nonostante le incertezze del legislatore costituzionale, sempre a giudizio della Corte, i vincoli indicati costituiscono “ limiti a tutte le potestà legislative”.

Il ruolo delle Regioni durante la crisi economica

E’opportuno chiedersi se sia attribuibile alle Regioni ed al sistema delle autonomie territoriali una delle responsabilità maggiori delle difficoltà

finanziarie del Paese e se la soluzione risieda in “un nuovo centralismo” dello Stato.

Dall’analisi svolta emerge che le Regioni in Italia , come altri enti territoriali, rappresentano delle istituzioni “ sospese” .

Hanno ricevuto anche dalle riforme costituzionali ampie potestà legislative e grosse responsabilità di governo del territorio.

Tali previsioni però sono state contraddette dalle scelte legislative statali, dalla giurisprudenza costituzionale e, recentemente, dalle decisioni adottate in sede internazionale e nazionale in conseguenza della crisi economica.

Le Regioni, comunque, hanno dimostrato in questi anni di poter contribuire “alla tenuta ed alla coesione dell’ordinamento della Repubblica”.

In presenza della crisi economica e delle misure adottate dallo Stato negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011,2012, le Regioni, soprattutto le ordinarie, hanno dimostrato di saper selezionare le riduzioni di spesa ed al contempo di adottare misure di sostegno al reddito o alla produzione in rapporto alle diverse esigenze territoriali.

Basti pensare che dal 2008 ad oggi alle Regioni sono stati sottratti oltre 33.000 milioni di Euro; le Regioni destinano mediamente circa il 48,8% delle risorse ai servizi per la salute mentre alcune di esse arrivano anche a stanziare il 51% dei fondi disponibili all'assistenza sanitaria. Si sostiene che le Regioni spendano per la salute l'80% delle loro risorse ; il fabbisogno sanitario in Italia per il 2012 sarebbe stato di circa 110,8 miliardi di euro circa con una diversa distribuzione territoriale.

Le risorse degli enti locali nel 2013 sono state ridotte del 45% .

Secondo delle recenti rilevazioni (dati dell' Ufficio studi della CGIA-Confederazione artigiani di Mestre) per le Regioni ed i Comuni dal 2011 al 2015 sarebbero stati stabiliti i seguenti tagli di trasferimenti statali in milioni di euro rispetto agli stanziamenti del 2010:

Regioni a Statuto Ordinario:	2011	2012	2013	2014	2015
	4.000	5.200	5.500	6.000	9.752;
Regioni a Statuto Speciale :	0	1.520	2.120	2.620	3.343;
Comuni:	1.500	4.450	6.200	6.826	8.313

Lo Stato avrebbe operato tagli nei trasferimenti agli enti territoriali (comprese le Province) per le seguenti cifre in milioni di Euro:

2011: 5.800 2012: 12.585 2013: 15.935 2014: 18.005 2015: 25.150

Nonostante tali ingenti riduzioni ,ancor meglio dello Stato, le Regioni hanno realizzato una legislazione sulla riduzione delle spese generali di organizzazione e sulla trasparenza.

Quasi tutte hanno attivato politiche di contenimento dei costi (anche della politica) ed hanno previsto sistemi di monitoraggio e di valutazione dell'attività amministrativa.

Con le finanziarie regionali (su cui si è concentrata una consistente parte della legislazione regionale più recente!), hanno dimostrato di partecipare attivamente alle politiche di risanamento dello Stato.

Le Regioni, soprattutto le più ricche, hanno altresì realizzato politiche sociali avanzate e di sostegno allo sviluppo.

Nonostante i tagli operati dalle finanziarie nazionali, fra i diversi livelli di Governo esistenti, sono proprio le Regioni quelle che hanno finanziato maggiormente le attività produttive e le infrastrutture.

Sono state in grado di operare come ammortizzatori sociali, soprattutto nei servizi alla persona (nel 2012 ha rappresentato il più vasto settore di intervento della legislazione regionale!), rispondendo in modo originale alle conseguenze della crisi economica.

E' facile rendersi conto di quali conseguenze disastrose vi sarebbero per il sistema economico e sociale senza il concorso delle Regioni ; la crisi economica “ morde sempre di più” ed i lavoratori, oltre ad avere il rischio continuo di licenziamenti, non godrebbero neppure di queste provvidenze temporanee per “ lenire” gli effetti devastanti della situazione economica.

E' comunque vero che si è incrementato il divario Nord- Sud in conseguenza delle politiche restrittive del Governo nazionale; pertanto sono aumentate le differenze fra le aree settentrionali e meridionali soprattutto per le politiche di sostegno alla persona e nell'ambito della politica tributaria.

Le politiche di limitazione dell'indebitamento hanno imposto alle Regioni, soprattutto del Sud, di aumentare, spesso sino al massimo, la pressione tributaria essendo molte di esse sottoposte a significativi piani di rientro nel settore sanitario. Il Lazio e quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno, con le sole eccezioni della Sardegna e della Basilicata, sono sottoposte al piano di rientro sanitario ed hanno quindi dovuto applicare maggiorazioni dell'aliquota Irap e dell'addizionale regionale sull'Irpef !

In alcune Regioni del Nord, invece, sia pur timidamente, si è registrata una tendenza all'alleggerimento fiscale, ricorrendo anche a specifici strumenti anticrisi (es: fondi regionali).

Lo Stato comunque deve realizzare politiche differenziate territorialmente con strumenti efficaci di gestione delle risorse.

La crisi economica mondiale e le recenti decisioni adottate in sede europea dimostrano che i cambiamenti epocali, dettati anche dalla globalizzazione, debbono essere governati da un centro forte finanziariamente e politicamente autorevole.

Lo Stato deve essere organizzato in modo decentrato, dando spazio alle diverse articolazioni (Regioni, Comuni, Città metropolitane etc.), ma ha il compito di salvaguardare l'unità della Repubblica.